

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO

DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA

CON CONDUCENTE

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al trasporto di persone mediante il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante servizio di noleggio con conducente".

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616;
- b) dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- c) dal D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- d) dalla Legge Regionale 15.04.1995, n. 20 (Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente");
- e) dalla Legge Regionale 29.10.1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia);
- f) da ogni altra disposizione generale e speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 2 - Definizione e criteri generali per lo svolgimento del servizio

Per servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura, in seguito denominato N.C.C., si intende il trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Il servizio di N.C.C. deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale;
- le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente debbono essere effettuate presso le rispettive rimesse o presso la sede del vettore;
- la rimessa e la sede del vettore devono avere le seguenti caratteristiche:
 - essere pubblicizzate all'esterno con targhe o simili al fine di essere riconoscibili al pubblico;
 - essere facilmente e liberamente accessibili da chi intenda usufruire del servizio;
- divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dal successivo articolo 5.

La prestazione del servizio non è obbligatoria e quindi è data facoltà al titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di rifiutarla. Tuttavia ciò non può pregiudicare il regolare svolgimento del

servizio. Al fine di verificarne il regolare svolgimento la Polizia Locale
effettua i dovuti accertamenti sul territorio comunale.

ART. 3 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della Legge n. 21/1992, rilasciata dal Comune.

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

1. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;
2. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
3. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
4. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'art. 1 della Legge 21/1992.

Nei casi di cui al punto 1 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.

In caso di recesso dagli organismi di cui al punto 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio di noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative e alle altre forme di gestione associata del servizio. In capo ad uno stesso soggetto è invece ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura.

Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico di una sede o di una rimessa situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione con l'obbligo della presenza dell'autovettura nella rimessa stessa, pena la revoca.

ART. 4 - Condizioni per l'esercizio dell'attività - Riconoscibilità delle autovetture

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al comma 5 dell'art. 12 della Legge 21/1992 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta N.C.C. ed il numero corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico; il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della predetta legge, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco debitamente vistato dall'ufficio comunale competente, è allegato in copia all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio.

ART. 5 - Operatività del servizio

Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali.

L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche sul territorio di altri comuni.

Poiché nel Comune di Lierna non è previsto il servizio di taxi, i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente sono autorizzati allo stazionamento in via Panizza, zona adiacente stazione FS.

ART. 6 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

L'esercizio della professione di noleggiatore è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

1. appartenere agli Stati dell'Unione Europea, a condizione di reciprocità.;
2. età non superiore a 60 anni;
3. idoneità professionale attestata dal certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;

4. iscrizione nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio;

5. non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
6. non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al precedente comma;
7. non essere stato dichiarato decaduto e non essere stato sottoposto a procedimenti di revoca dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente nel quinquennio precedente la presentazione della domanda per l'assegnazione di una nuova autorizzazione.

Nei casi di cui ai punti 5 e 6 il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

ART. 7 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, del veicolo, la disposizione del veicolo potrà essere acquisita anche dopo l'assegnazione dell'autorizzazione ma entro 30 giorni dalla stessa pena la revoca.

Il bando di concorso è indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.

Il relativo bando è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

E' fatta salva la possibilità per il Responsabile del Servizio di procedere ad ulteriori forme di divulgazione.

ART. 8 - Contenuto del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

1. requisiti di partecipazione;
2. numero delle autorizzazioni da assegnare;
3. indicazione dei criteri generali di valutazione dei titoli;
4. elencazione dei titoli di preferenza;
5. indicazione del termine e delle modalità per la presentazione delle domande;
6. rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria.
7. schema di domanda per la partecipazione al concorso.

ART. 9 - Titoli oggetto di valutazione

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio, costituiscono titoli valutabili nell'ordine decrescente di importanza:

- residenza nel Comune di Lierna da almeno due anni;
- idoneità professionale conseguita a norma della Legge Regionale n. 20/1995;
- periodo di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare (ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile) di un'impresa di noleggio con conducente;
- Titolo di studio di scuola elementare;
- titolo di studio di scuola media inferiore;
- titolo di studio di scuola media superiore;
- Titolo di studio di scuola di livello universitario (Laurea);
- Conoscenza lingua estera (mediante attestato di frequenza presso Istituto Pubblico o Privato);
- L'aver stipulato, in forma adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;
- L'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analogo licenza rilasciata da altro Comune (tale valutazione è valutabile per una licenza e fino ad un massimo di 10 anni di servizio)
- disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto di persone con handicap;
- possesso di veicolo adeguato alle normative antinquinamento;
- possesso del certificato di qualità.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli.

A parità di punteggio tra due o più candidati, l'assegnazione dell'autorizzazione è fatta prioritariamente al concorrente con maggior anzianità di servizio come titolare.

La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 (dieci) giorni, ha validità di quattro anni a decorrere dalla data della sua approvazione, salvo che si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all'emanazione di un nuovo bando.

Qualora durante i quattro anni di validità della graduatoria dovessero determinarsi nuove disponibilità di autorizzazioni in aggiunta a quelle previste nel bando, non dovute ad un aumento del contingente, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria.

ART. 10 - Commissione di concorso e formazione della graduatoria

La formazione della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni è effettuata da un'apposita Commissione composta da:

- Responsabile del servizio competente, che la presiede;

- Responsabile del servizio "Tecnico";
- Dipendente con più anzianità della Polizia Locale.

La Commissione opera validamente con la presenza dei tre componenti sopra indicati. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei membri della Commissione appositamente individuato dal Presidente.

La Commissione valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni secondo quanto previsto dal precedente art. 9 e provvede a stabilire una graduatoria tra le domande ammesse.

ART. 11 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Il Responsabile del Servizio, approvata la graduatoria, provvede all'assegnazione del titolo, previa acquisizione della documentazione atta a dimostrare il possesso da parte dell'assegnatario di ogni requisito richiesto e autodichiarato al momento della presentazione della domanda.

Qualora non risulti dimostrato anche uno solo dei requisiti dichiarati ed in base ai quali è stata formulata la graduatoria, non si procederà al rilascio dell'autorizzazione e si provvederà alla verifica della documentazione in relazione alla successiva posizione in graduatoria.

Sono fatte salve le norme previste in materia di false dichiarazioni dal D.P.R. n. 445/2000.

ART. 12 - Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga presentata, entro il 31 gennaio di ogni anno, dichiarazione attestante:

- a) la volontà di proseguire anche per l'anno in corso l'attività relativa al servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura;
- b) che l'attività non ha subito modifiche rispetto al precedente anno;
- c) che permangono i requisiti previsti dalle norme vigenti e dal regolamento comunale per lo svolgimento dell'attività stessa.

ART. 13 - Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto di azienda ed è trasferibile, per atto tra vivi, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/1992, quando il titolare stesso si trovi almeno in una delle seguenti condizioni previste dall'art. 9 della predetta legge:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento e del possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti.

In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni.

Qualora, con il decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica anche nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, nè dallo stesso, nè da altro Comune, nè gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART. 14 - Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Qualsiasi sospensione del servizio di durata superiore a 7 giorni è comunicata, nel termine perentorio di tre giorni, al competente ufficio comunale.

ART. 15 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

Il Responsabile del servizio può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti, alle seguenti condizioni:

- a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente;
- b) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;

- c) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

ART. 16 - Comportamento del Conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- consegnare all'ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dagli utenti all'interno del veicolo;
- mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- rilasciare all'utente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- trasportare cani accompagnatori per persone non vedenti;
- applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- esibire, durante il servizio, un abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio pubblico prestato;
- comunicare eventuali notifiche alle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica;
- tenere a bordo del mezzo, durante tutti i suoi spostamenti, l'autorizzazione all'esercizio del servizio e l'eventuale elenco dei dipendenti o collaboratori;
- tenere a bordo del mezzo il certificato di abilitazione previsto dal vigente Codice della Strada;
- tenere a bordo del mezzo il Certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti.

Nell'esercizio dell'attività è fatto divieto di:

- fumare e/o consumare cibo durante l'espletamento del servizio;
- consentire la conduzione del veicolo a persone estranee al servizio, ivi compreso l'utente che ha ordinato la corsa, anche se munite di patente idonea;
- trasportare passeggeri in numero superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
- far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei soggetti portatori di handicap;

- portare animali propri in vettura;
- interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
- utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
- esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
- rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo.

Restano a carico del titolare delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 17 – Comportamento degli utenti.

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- fumare in vettura;
- gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

ART. 18 - Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria di mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 19 - Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

La prestazione del servizio N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

ART. 20 – Tariffe

Le tariffe del servizio N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti e nel rispetto della tariffa chilometrica stabilita dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 13, comma 4 della Legge 21/1992.

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo di esporre le tabelle tariffarie nelle proprie rimesse e nei propri veicoli.

ART. 21 - Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Servizio, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo da uno a novanta giorni nei seguenti casi:

- violazioni di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;

- violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 2;
- violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi, così come previsto dall'articolo 4;
- violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap, così come previsto all'art. 19;
- violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio;
- utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante.

ART. 22 - Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

ART. 23 - Revoca dell'autorizzazione

Il responsabile del Servizio dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, venga a mancare anche uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale;
- quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 13;
- per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con licenza per il servizio taxi secondo quanto previsto all'art. 3;
- quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 24 - Decadenza dell'autorizzazione

Il Responsabile del servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 14 del presente Regolamento;
- per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'articolo 14 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 13;
- per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;

- per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 25 – Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

ART. 26 – Vigilanza sul servizio

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Locale.

La Polizia Locale, ogni qualvolta ne rilevi la necessità, dispone verifiche sull'idoneità dei mezzi allo svolgimento del servizio.

E' fatto obbligo di sottoporre le autovetture adibite al servizio ai controlli periodici dei gas di scarico previsti dalle normative vigenti.

ART. 27 – Sanzioni amministrative

Indipendentemente dalle sanzioni previste dagli artt. 21, 23 e 24 (sospensione, revoca, decadenza), le violazioni del presente Regolamento sono punite con sanzioni pecuniarie da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500 in applicazione dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 28 – Entrata in vigore del Regolamento e cessazione dell'efficacia di precedenti norme regolamentari del comune

Il presente Regolamento comunale abroga tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia ed ogni altra disposizione comunale vigente, in contrasto o incompatibile con quelle dello stesso.

Il Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.